

STATUTO

**NOSTRANO-SOLO TIPICO E
BIOLOGICO MARCHIGIANO-
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIARAVALLE AN PIAZZA PAPA
GIOVANNI XXIII 11

Numero REA: AN - 214726

Codice fiscale: 02784660421

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto 21 giugno 2019

Repertorio 4643 - Raccolta 3393

STATUTO DELLA

COOPERATIVA SOCIALE ED A MUTUALITA' PREVALENTE

"NOSTRANO"

solo tipico e biologico marchigiano -

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Chiaravalle, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 1, la società cooperativa a mutualità prevalente denominata "NOSTRANO - solo tipico e biologico marchigiano Società cooperativa sociale".

Su deliberazione del consiglio di amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 9 aprile 2068 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO, OGGETTO, PREVALENZA DELLA MUTUALITA', NORMATIVA

APPLICABILE

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha fine di lucro. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento della propria attività mutualistica in funzione del raggiungimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la promozione della formazione professionale e il lavoro nel quadro della sicurezza sociale per i soggetti indicati negli articoli 1, lett. b), e 4 della legge 381/91 e successive modificazioni.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato

ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei Soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio di:

- 1) attività di pulizia anche in locali interni, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- 2) servizi di lettura di contatori luce, acqua, gas, chiusura contatori e prelievi campioni acque reflue, potabili e gas e recapito bollette cartacee;
- 3) produzione, commercio al minuto e all'ingrosso di piante, fiori, sementi e prodotti florovivaistici in genere, intermediazione commerciale;
- 4) produzione, trasformazione, commercio e vendita di prodotti biologici di origine animale e vegetale;
- 5) cura del verde pubblico e privato, cura della flora e della fauna pubblica e privata;
- 6) cura e manutenzione di impianti sportivi, sia interna che esterna;
- 7) manutenzione e custodia di edifici pubblici e privati, sia interna che esterna;
- 8) cura e manutenzione di aree ad uso pubblico e privato;
- 9) servizi di segretariato;

- 10) servizi ausiliari di supporto ad attività amministrative ed operative in enti pubblici e privati incluso il servizio di portierato della sede centrale e di quelle periferiche dell'ente, le attività di documentazione (scannerizzazione e fotocopie), le attività informatiche di supporto al sic, le attività di trasloco e facchinaggio interno, l'attività di centralino, predisposizione e stampa informazioni, la manutenzione ordinaria e la pulizia strutture comunali, l'archiviazione, la predisposizione aree e locali per manifestazioni, convegni ed eventi culturali, predisposizione buste paghe dipendenti comunali;
- 11) servizi di refezione in ambito privato e pubblico;
- 12) trasporto scolastico;
- 13) acquisizione a vario titolo di terreni incolti o mal coltivati da migliorare, rimboschire o sistemare sia in proprio, sia per conto di privati o enti pubblici;
- 14) gestione di impianti agricoli e serre;
- 15) affitto di aziende agricole e/o di trasformazione;
- 16) gestione di bar, gelateria, pizzeria, tavola calda, mense pubbliche e private, centri cottura, catering, rosticceria e ristorazione in genere;
- 17) attività di ricezione turistica;
- 18) gestione di stabilimenti balneari;
- 19) prevenzione del randagismo e protezione degli animali compresi servizi di toelettatura, agility, taxi-dog e pet therapy;
- 20) trasporto disabili;
- 21) gestione di motels, hotels, alberghi, agriturismo, bed and breakfast, ostelli, affittacamere, impianti di rifornimento carburanti e lavaggio auto;
- 22) raccolta differenziata dei rifiuti;
- 23) raccolta, compravendita in conto terzi e in proprio di abiti usati, libri usati e oggetti usati di qualsiasi natura, gestione show room;
- 24) gestione negozi food e no food;
- 25) commercio ambulante su spazi ed aree pubbliche ed itinerante;
- 26) gestione seminari e convegni e gestione sala congressi e musei;
- 27) attività editoriale;
- 28) laboratorio di abilità manuali;
- 29) sviluppo dell'artigianato artistico e recupero di vecchi oggetti con tecniche varie;
- 30) attività di facchinaggio ;
- 31) volantinaggio di materiale pubblicitario per committenti pubblici e privati;
- 32) attività di stampaggio, rilegatura, distribuzione di materiale tipografico di qualsiasi tipo, attività editoriale e di produzione di audiovideo di qualsiasi tipo;
- 33) servizi di animazione;

- 34) attività di assemblaggio di materiali per conto terzi;
35) gestione di parcheggi custoditi e non custoditi e passerelle su molo;
36) attività di carattere culturale e formativo in genere, rivolte ad ogni fascia di età, in proprio o per conto di enti pubblici o privati, gestione di biblioteche, punti di consultazione e quant'altro connesso alla cultura ed alla formazione anche professionale, ivi compresi i corsi di formazione;
37) progettazione e produzione di software e applicativi;
38) attività di carattere ludico e ricreativo in genere; gestione e/o organizzazione case di riposo per anziani e/o disabili anche in solo servizio diurno, gestione e/o conduzione impianti sportivi di qualsiasi genere, gestione e/o conduzione manifestazioni sportive, organizzazioni di congressi, meeting e manifestazioni similari, sia in proprio che per conto terzi;
39) distribuzione e consegna prodotti alimentari e trasformati a domicilio del cliente o presso attività commerciali.

La cooperativa può inoltre svolgere:

- movimentazione terra e scavi;
- promozione della conoscenza e della diffusione dei principi di alimentazione naturale per la salute e il benessere dell'individuo e dell'ambiente;
- studio, ricerca, pratica e insegnamento di tecniche corporee, manuali e sociali di derivazione orientale (ad. es. shiatsu, quicong, yoga, etc.) e occidentale (feldenkreis, naturopatia, counseling, etc.) e qualsiasi altra disciplina volta al benessere psicofisico e al potenziamento delle proprie risorse personali;
- consulenze specialistiche agli enti pubblici italiani ed esteri ad aziende ed enti privati, impegnati in attività di programmazione, gestione e valutazione di progetti e programmi a sostegno dello sviluppo socio-economico-internazionale, locale;
- valutazione e assistenza alla gestione di programmi comunitari;
- progettazione, organizzazione e gestione di attività formative e di ricerca a livello nazionale e internazionale;
- identificazione e progettazione di programmi di intervento per lo sviluppo locale;
- definizione di proposte nell'ambito di programmi comunitari e gestione di progetti finanziati da programmi comunitari;
- realizzazione di studi di economia territoriale e aziendale;
- attività di informazione, sensibilizzazione e formazione della cittadinanza europea su temi legati alla sostenibilità sociale e ambientale;

- la gestione e la promozione dei gruppi di acquisto solidale/popolare;
- lavorazione e trasformazione dei prodotti della terra;
- produzione di distillati;
- commercio estero e apertura proprie sedi o filiali all'estero.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Infine, la cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. lgs. n. 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

Art. 5 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla cooperativa si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le

disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO III

S O C I

Art. 7 - Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori attinenti all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- i lavoratori di ambo i sessi che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, o che, per capacità, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa;
- i soggetti svantaggiati compatibilmente con il loro stato oggettivo;
- i soggetti volontari;
- i soggetti conferitori di prodotti.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 8 - Soci Cooperatori in categoria speciale

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale (in appresso indicati "soci speciali") in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare il 20% (venti per cento) del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di

amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 31 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci cooperatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis C.C..

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od

inserimento che, in ogni caso, non può eccedere la durata prevista dalla legge (attualmente cinque anni ex articolo 2527 C.C.), il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano ai soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 17.

Art. 9 - Soci onorari

Ad insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione potrà essere deliberata l'iscrizione nel "Libro dei soci onorari", del socio lavoratore decaduto perché in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o perché divenuto inabile a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione e con le maggioranze indicate nel presente statuto, l'iscrizione nello stesso "Libro dei soci onorari" anche di persone fisiche aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

I soci onorari partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 - Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 7, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per i versamenti del capitale sociale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato i versamenti del capitale, del sovrapprezzo e della tassa di ammissione secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dai versamenti suddetti. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua annotazione nel libro dei soci cooperatori, che dovrà avvenire subito dopo la delibera.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 10, comma 1;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 13 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 48.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

i) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

j) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

k) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporti.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di

esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo delle azioni possedute. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Controversie per Recesso ed Esclusione

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 48.

Art. 18 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 33, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio receduto o escluso attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante.

Art. 19 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti che hanno diritto al rimborso.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa, entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, comma 2, C.C..

Gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 11. In mancanza si provvederà alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 18.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in alcun caso.

Art. 20 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI

Art. 21 - Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Art. 22 - Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 26. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 23 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 32 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 24 - Trasferibilità dei titoli

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della

violazione del diritto

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 25 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 c.c..

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli. Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 24.

Art. 26 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- iii) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche: i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di

delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. E' tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 27 - Soci Sovventori

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa sia persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto

alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 28 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n.59. In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 26.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono de-terminate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

Art. 29 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 35 e seguenti del presente statuto.

Art. 29 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni convertibili in azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione la Cooperativa può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2410 e della legge n. 448 del 1998.

Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 30 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda relativa all'esercizio di riferimento.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al

capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque e zero centesimi);

2) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi);

b. dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'articolo 34 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci receduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 12;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

I fondi di riserva sono indivisibili o divisibili a norma di legge. Solo i fondi di riserva divisibili possono essere ripartiti tra i soci purché nel rispetto dei limiti di legge.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti C.C..

Art. 32 - Caratteristiche delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio cooperatore che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione in deroga del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente,

a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 47.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, C.C..

Art. 33 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 31 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura stabilita dalla legge;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 31 del presente statuto.

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci e), c), e d) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 31, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e d).

TITOLO VII

ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 34 - Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 C.C., le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

Art. 35 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017;
- procede alla nomina delle cariche sociali, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di amministratori loro spettante conformemente all'art. 25 e alla de-libera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con riferimento all'articolo 6 della legge n.142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata presso la sede sociale o altrove purchè in Italia:

- a) almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnala-no nella relazione al bilancio, prevista dall'articolo 2428 C.C., le ragioni della dilazione;
 - b) quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;
 - c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'articolo 2406 C.C.;
 - d) dal consiglio di amministrazione o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.
- La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 36 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari e delle obbligazioni ai sensi degli articoli 25 e 30 del presente statuto.

Art. 37 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle

assemblee.

Art.38 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno no-vanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, salvo quanto innanzi disposto in ordine ai soci finanziatori.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio nazionale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre i tre giorni della chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci

intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere o dal dipendente della cooperativa designato dal Presidente. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed anche per allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 39 - Dergoghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 25 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente statuto.

Art. 40 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA - CONSIGLIO DI

AMMINISTRA-ZIONE

Art. 41 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente del consiglio di amministrazione non può assumere anche la presidenza di società controllate, nelle quali può invece far parte, come consigliere.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi sia-no formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la de-cadenza dall'ufficio di amministratore.

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C. nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Art. 42 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di impossibilità del Presidente stesso ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i con-tenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e quelli in materia di: costituzione di società, acquisto o dismissioni di partecipazioni o aziende o rami aziendali; assunzione di finanziamenti o prestazioni di garanzia eccedenti l'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi); proposte di trasformazione o liquidazione della cooperativa ovvero di adesione della cooperativa ad un contratto di gruppo cooperativo paritetico o di recesso da esso. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento di azienda o di ramo d'azienda.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al consigliere al quale siano affidati incarichi é riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale.

Art. 43 - Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dalle altre disposizioni del presente statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, C.C.;
- c. predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed i soci, ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies C.C.;
- f) nomina eventuali organi consultivi collegiali, quali commissioni. Direzioni operative, se ritenuti utili alla migliore gestione dell'azienda;
- g) redige il bilancio sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 44 - Convocazione del consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il consiglio può deliberare con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Art. 45 - Presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

a. la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati, di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

b. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

d. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, C.C. per la iscrizione nel registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, C.C. per la iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 46 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, C.C., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 C.C.. Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 47 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti C.C.. Può anche essere esercitato dal Collegio sindacale.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 48 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da Legacoop Marche, organizzazione territoriale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue a cui la cooperativa aderisce", il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà

richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio sovventore o finanziatore.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti (ovvero: "le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro).

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 49 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verificchino le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies C.C., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo

svolgi-mento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Sono applicabili le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al D. Lgs. 112/2017.

F.to: Simone Barchiesi

Barbara Federici (s.s.)